

SCHEMA

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE AL COMUNE DI CARMAGNOLA

TRA

Il Comune di Carmagnola, (C.F. 01562840015), di seguito denominato Comune, nella persona del Sindaco Ivana Gaveglio, domiciliata per la carica presso la sede del Comune, P.zza Manzoni n. 10, Carmagnola (TO);

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito denominata "Agenzia" (C.F. 97639830013), rappresentata dal Direttore generale Ing. Cesare PAONESSA, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, in Torino, corso Marconi 10.

Premesso che:

a) la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;

b) con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012;

c) con le Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" in "Agenzia della Mobilità Piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

d) con DGR 42-1585 del 15/06/2015, pubblicata sul BUR del 18/06/2015, la Regione Piemonte ha adottato lo Statuto dell'Agenzia; con successiva DGR 32-2101 del 14/09/2015 sono stati approvati il nuovo testo dello Statuto e la Convenzione costitutiva del consorzio denominato "Agenzia della Mobilità Piemontese", operativa dal 12/11/2015;

e) in adempimento a quanto sopra indicato, la Città metropolitana di Torino (stazione appaltante per l'affidamento tuttora in corso dei servizi di TPL, tra gli altri, del Comune di Carmagnola) ha sottoscritto con l'Agenzia della Mobilità Piemontese apposita Convenzione per il trasferimento della titolarità del contratto di servizio di trasporto pubblico locale in essere in capo a quest'ultima.

Considerato che:

- nel quadro della ripartizione territoriale delle competenze tra Regione e Provincia, il compito di sopperire ai servizi minimi di trasporto pubblico è stato subdelegato alle Comunità Montane e, per il trasporto urbano, ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, tra i quali rientra anche il Comune di Carmagnola; in tale contesto, quest'ultimo garantisce il servizio sul proprio territorio mediante il contratto e successiva proroga allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 1/a e 1/b);

Rilevato che:

- l'articolo 8 "*Norme transitorie*" della Convenzione per il trasferimento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale con la Città metropolitana di Torino, richiamata al precedente punto f), stabilisce che "*i contratti stipulati in subdelega dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e dalle Comunità Montane, saranno oggetto di trasferimento all'Agenzia con successiva convenzione*" e che "*la Città metropolitana si impegna a trasferire le relative risorse agli Enti sopraccitati, sino all'effettivo trasferimento dei contratti*";
- la Città metropolitana di Torino provvede a trasferire all'Agenzia le risorse regionali spettanti al Comune di Carmagnola;
- risulta pertanto necessario trasferire in capo all'Agenzia la titolarità del vigente contratto di servizio;

Considerato che:

- il Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015, approvato con D.G.R. 18-6536 del 22/10/2013, ha assegnato alla Città metropolitana di Torino le risorse per il finanziamento dei servizi minimi, compresi i servizi in area a domanda debole ed i servizi urbani nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- l'entità dei servizi minimi per il Comune di Carmagnola risulta quantificata in circa km 160.000 per il trasporto su gomma, come indicato nell'ultimo "*Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007/2009*", sottoscritto tra la Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) ed il Comune;
- per l'anno 2017, le risorse per il finanziamento dei servizi minimi (comprehensive delle agevolazioni tariffarie regionali per disabili e FF.OO) di spettanza del Comune di Carmagnola, definite dalla Città metropolitana di Torino, ammontano ad € 222.301,32;
- il servizio svolto nell'anno 2016 ha presentato le risultanze come meglio descritte e dettagliate nell'Allegato 2;

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra esposto, occorre trasferire in capo all'Agenzia la titolarità del contratto di servizio relativo al servizio di T.P.L. svolto nel Comune di Carmagnola, così come prorogato;
- a tal fine è opportuno definire quale data del trasferimento della titolarità del contratto di servizio in capo all'Agenzia il 1° gennaio 2018;

Dato atto che:

- a partire dalla data dell'1/1/2018, la programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio provinciale nel rispetto di parametri uniformi a livello regionale dell'offerta complessiva del TPL, concordata con la Città metropolitana, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, con gli Enti soggetti di delega e con gli altri Enti locali aderenti al Consorzio, nonchè basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all'Agenzia, integrate dagli Enti per la copertura dei servizi oltre i minimi;

Tutto ciò premesso e considerato:

- viste la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e le successive Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015 in materia di TPL;
- vista la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012;

- visti lo Statuto e la Convenzione costitutiva dell'Agenzia della Mobilità Piemontese;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- vista la Delibera del Consiglio Comunale di Carmagnola n. di approvazione dello schema della presente Convenzione;
- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n..... di approvazione dello schema della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della presente Convenzione, in attuazione dell'art. 10, comma 4 bis, della L.R. n. 1/2000 e s.m.i., il trasferimento della titolarità del contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale afferente al Comune di Carmagnola, così come della successiva proroga, meglio dettagliati nell'Allegato 1/a – 1/b;
2. L'allegato 2 alla Convenzione definisce per il contratto di servizio oggetto del trasferimento:
 - gli obblighi di servizio imposti per l'anno 2017, in termini di programmazione dei servizi, come risultanti dal database regionale OMNIBUS;
 - gli obblighi di servizio qualitativi imposti per l'anno 2017, così come derivanti dalla gestione dei contratti di servizio, gli obiettivi attesi per l'anno 2017, il trend registrato negli anni precedenti;
 - il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio;
 - gli obblighi di servizio tariffari ulteriori rispetto a quelli disposti dalla Regione Piemonte;
 - le compensazioni economiche contrattuali con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio imposti;
 - l'ammontare delle risorse economiche regionali, destinate al finanziamento dei servizi minimi nonché le eventuali risorse proprie, o di soggetti terzi, destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio.

ART. 3 Impegni delle parti

1. A far data dalla decorrenza della convenzione, le obbligazioni per il finanziamento della gestione del contratto di servizio sono poste in capo dell'Agenzia, che si impegna a garantirle in rapporto alle risorse assegnate dalla Regione Piemonte e alla quota trasferita dal Comune. Le risorse regionali saranno trasferite dalla Regione direttamente alla Agenzia e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali. Qualora dall'esercizio del servizio dovesse emergere un disavanzo, il Comune si impegna a stanziare risorse proprie a

copertura del servizio o a razionalizzare e ridurre il servizio stesso, d'intesa con l'Agenzia, sino alla capienza delle risorse disponibili.

2. L'istruttoria per le attività (es. variazioni dei servizi) è effettuata dal Comune, il quale si impegna ad inoltrare all'Agenzia tutti gli atti che la compongono. L'Agenzia provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
3. Il Comune continuerà a gestire direttamente il servizio di prenotazione telefonica delle corse a conferma, i controlli a campione sui mezzi e sul territorio (oggi anche strumentali tramite il ricorso alla società che gestisce il servizio di rilevazione satellitare) e raccoglierà le segnalazioni e le proposte dell'utenza trasmettendole all'Agenzia e raccordandosi con essa in tali attività.
4. L'Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta complessiva del TPL e ad assicurare adeguati livelli di servizio, da definire in accordo con il Comune di Carmagnola sulla base delle esigenze di mobilità del territorio comunale.
5. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi dell'ente cedente.

Per il finanziamento degli oneri relativi alla compensazione degli obblighi imposti ai concessionari, relativi al contratto di servizio di cui agli Allegati 1/a e 1/b, l'ente cedente rende disponibili all'Agenzia:

- a. le risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, così come definite nel programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015, approvato con DGR 18-6536 del 22/10/2013, e futuri aggiornamenti, assegnate al Comune, nella quota parte destinabile al finanziamento delle obbligazioni contrattuali decorrenti dalla data di trasferimento dei contratti di servizio;
 - b. le risorse economiche proprie e di terzi destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio per un ammontare di circa € 270.000,00 per i servizi minimi di tpl, comprensive di € 129.000,00 a titolo di agevolazioni tariffarie (i dati sono comprensivi di IVA- agevolata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa - e sono soggetti a variazioni dovute da difformità rispetto al PEA in vigore, rivalutazione Istat del costo/km e servizi a conferma);
 - c. eventuali risorse proprie per la copertura finanziaria di ulteriori servizi o di nuovi obblighi di servizio.
6. Le risorse regionali riconosciute dalla Regione Piemonte all'Agenzia ai sensi del precedente comma 4, lett. a) sono utilizzate, in accordo con l'Ente cedente, per garantire l'equilibrio economico complessivo del contratto ceduto, anche con riferimento ad obbligazioni preesistenti alla cessione del contratto.
 7. L'adozione da parte dell'ente cedente di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dall'ente cedente all'Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al Concessionario.
 8. L'ente cedente si impegna a stanziare nei bilanci annuali e pluriennali a seguire, al fine di garantire la copertura finanziaria della presente Convenzione, le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2, adeguate in funzione della durata dei contratti di servizio e dell'evoluzione dei rispettivi programmi di esercizio ed eventuali integrazioni qualora i servizi richiesti dovessero eccedere le risorse preventivate.
 9. L'ente cedente trasferisce all'Agenzia le risorse previste nella presente Convenzione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
 10. L'Agenzia provvede a richiedere i contributi secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 472/1999 (rimborso IVA dallo Stato) impiegando le risorse ottenute nell'ambito della gestione dei contratti oggetto di cessione.

11. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi dell'ente cedente.

ART. 4 Decorrenza

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità dei contratti di servizio è trasferita a far data dall'1/1/2018.

ART. 5 Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse modalità previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 6 Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti verrà data comunicazione al Consorzio Extra.To, quale aggiudicatario dei servizi il cui contratto è oggetto del trasferimento.

ART. 7 Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno demandate all'Autorità Giudiziaria competente per territorio sul quale si svolge il servizio.

ART. 8 Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. Le parti provvedono alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet; l'Agenzia provvederà altresì alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte, con oneri a proprio carico.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato,
Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale.

Per l'Agenzia Cesare PAONESSA

Per il Comune di Carmagnola Ivana Gaveglio